



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Roma, 28 settembre 2011, prot. 179954

ALLO STUDIO ...(*OMISSIS*)..
TORINO

OGGETTO: Attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Denuncia delle unità locali - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2011, integrato con successivo messaggio del 13 settembre 2011, viene esposto il problema di seguito descritto.

Un'impresa avente sede legale a Roma svolge l'attività di produzione di energia elettrica mediante la gestione di numerosi impianti fotovoltaici sparsi su tutto il territorio italiano.

L'energia prodotta dagli impianti in questione viene ceduta interamente al soggetto distributore, con la sola eccezione dell'energia necessaria per il funzionamento dell'impianto stesso.

Si chiede se ciascuno di tali impianti debba essere denunciato come unità locale alla camera di commercio territorialmente competente, e quale sia la procedura corretta per denunciare l'avvio dell'attività da parte dell'impresa.

A tale riguardo, si evidenzia quanto segue.

Secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n. 3628/C del 9 settembre 2009, nella sezione dedicata alla compilazione del modulo "UL" <<Per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. [...]>>.

Per ciascuno degli impianti fotovoltaici in parola, secondo quanto riferito nel citato messaggio di posta elettronica del 13 settembre u.s., è stata presentata una denuncia ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 504/1995 (testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi).

Gli impianti in questione costituiscono, pertanto, ai sensi della normativa ora richiamata, <<officine di produzione di energia elettrica>>.



Risulta pertanto evidente la sussistenza di un obbligo di denuncia, come distinta unità locale, di ciascuna delle “officine” di cui sopra, in base al combinato disposto dell’art. 9 del D.P.R. 581/1995 e dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato del 9 marzo 1982.

Detta denuncia dovrà essere presentata presso la camera di commercio territorialmente competente per l’unità locale, entro trenta giorni dal concreto avvio dell’attività di produzione, e nell’apposito campo del modulo UL dovranno essere riportati gli estremi della licenza rilasciata dall’Agenzia delle dogane.

Circa, poi, la corretta modalità di svolgimento degli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA, si ritiene possibile fare rinvio alle indicazioni contenute nella citata circolare ministeriale n. 3628/C, sezione “Istruzioni generali per la compilazione e la presentazione dei moduli”, paragrafo 11 “Descrizione delle attività”, dove, appunto, è illustrato il caso dell’avvio dell’attività di un’impresa non presso la sede ma presso una o più localizzazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/REA/REA-AB.394